

**TRIBUNALE DI CATANIA
 SESTA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice, dott.ssa Laura Messina,

vista la proposta di accordo presentata da Imperiale Emanuele, nato a Catania il 01.10.1964, cod. fiscale MPRMNL64R01C351B e Bonaccorsi Rosetta, nata a Catania il 07.09.1968, cod. fiscale: BNCRTT68P47C351Z e sciogliendo la riserva assunta all'udienza odierna; ritenuto i debitori non sono assoggettabili alle procedure previste dall'art. 1 del R. D. 16.3.1942 n. 267 e succ. mod.;

vista la relazione depositata dall'esperto nominato in sostituzione dell'OCC, avv. Giulio Salvatore Cesare Di Natale;

ritenuto che la proposta riguarda un'esposizione debitoria di € 124.015,98 così suddivisa:

DATA	CREDITORE	TIPO DEBITO	IMPORTO	RATA	RESIDUO
26.10.2004	BANCO DI SICILIA (UNICREDIT)	MUTUO	€ 80.000,00	€ 421,24	€ 55.629,43
20.10.2011	BANCA SANTANDER	FINANZIAMENTO	€ 26.600,00	€ 360,50	€ 18.914,00
18.12.2013	PITAGORA	FINANZIAMENTO (cessione del quinto dello stipendio)	€ 33.840,00	€ 282,00	€ 17.484,00
10.11.2014	FUTURO	FINANZIAMENTO (cessione del quinto dello stipendio)	€ 30.120,00	€ 251,00	€ 11.821,19
	COMUNE DI CATANIA	TRIBUTI LOCALI	€ 1.309,00		€ 1.309,00
	AGENZIA DELLE ENTRATE	TASSA AUTO LIQUIDAZIONE 730	€ 11.719,36		€ 11.719,36
	RISCOSSIONE SICILIA		€ 976,70		€ 976,70
	CONDOMINIO via Cilea n. 26 Catania	ONERI CONDOMINIALI	€ 6.162,30		€ 6.162,30
	TOTALE		€ 184.565,06	€ 1.314,74	€ 124.015,98

ritenuto che sono stati esaminati dall'esperto, tra gli altri, i seguenti documenti:

- elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- elenco di tutti i beni dei debitori;
- elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti dai debitori negli ultimi cinque anni;
- dichiarazioni dei redditi percepiti negli ultimi tre anni;
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia corredato dal certificato dello stato di famiglia;
- carichi pendenti Agenzia delle Entrate di Catania;
- estratti di ruolo RISCOSSIONE SICILIA SPA;
- casellario giudiziario e certificato carichi pendenti ;



- ispezione archivio centrale informatizzato;
- interrogazione centrale allarme interbancaria;
- visura camera di commercio;
- ispezioni ipotecarie presso la conservatoria registri immobiliari;
- visura PRA;
- documentazione contrattuale;
- atti delle procedure esecutive pendenti;

ritenuto che il nucleo familiare dei ricorrenti è composto da cinque persone e le spese per il mantenimento della famiglia ammontano a € 1.110,00, per come dichiarato dagli istanti e verificato dall'esperto;

rilevato che i ricorrenti sono proprietari del bene sito in Catania Via Cilea n. 26 piano 1 censito al N.C.E.U. di detto comune, foglio 69, part. 14065, sub. 8, categoria A/3, classe 5, consistenza 4,5 vani, rendita euro 418,33, stimato dall'esperto in € 71.525,00;

rilevato che il ricorrente Imperiale è altresì proprietario nella misura di 2/30 del bene sito in Catania, Via Pozzo Canale n. 25 piano 1 censito al N.C.E.U. di detto comune, foglio 69, part. 91, sub. 8, categoria A/3, classe 5, consistenza 5 vani, rendita euro 464,81. Il valore della quota, per come stimata dall'OCC, è pari ad € 6.030,00;

rilevato che nessuna falcidia è stata applicata al credito del creditore munito di garanzia reale sul bene immobile;

rilevato che, dalle ispezioni effettuate presso il PRA, risulta che Imperiale Emanuele è proprietario dei seguenti veicoli: a) motociclo Scooter APRILIA targato AX29165, immatricolato il 03.08.2000; b) motociclo HONDA, targato DD64536, immatricolato il 01.06.2007 sul quale grava provvedimento di fermo amministrativo del 02.09.2010 operato da Serit Sicilia Spa; c) motociclo HONDA, targato DZ99750, immatricolato il 25.09.2012; d) autovettura ADAM OPEL, targata DM622KA, immatricolata il 09.01.2008; e) autovettura SMART, targata BV209TD, immatricolata il 14.01.2001. La ricorrente Bonaccorsi Rosetta è proprietaria del motociclo HONDA targato EC63233, immatricolato il 09.12.2014; per la tipologia di veicoli e la data di immatricolazione, la vendita dei detti beni non comporterebbe alcun realizzo significativo a favore dei creditori;

rilevato che questo Giudice ha rigettato la domanda formulata in via principale dai ricorrenti che avevano chiesto di essere ammessi alla procedura del piano del consumatore, ritenendo non sussistente il requisito della meritevolezza in capo agli stessi;

rilevato che, essendo stata formulata dai ricorrenti domanda in via subordinata in tal senso, questo Giudice ha con separato provvedimento fissato udienza ex art 10 L. 3/2012;

ritenuto che, all'udienza fissata ex art 10 L. 3/2012, l'OCC ha documentato di aver provveduto ad effettuare tutte le comunicazioni di legge nonché ad inviare ai creditori la relazione sui consensi espressi;

rilevato che hanno votato in maniera sfavorevole la Futuro s.p.a. e l'Agenzia delle Entrate;

rilevato che la relazione sui consensi dà atto del raggiungimento della maggioranza dei crediti ex art 11 L. 3/2012 (nella fattispecie, 71,96 dei crediti ammessi secondo il seguente schema:



CREDITORE	TIPOLOGIA	TOTALE DEBITO	AMMESSI AL VOTO	IL 60% DEI CREDITI AMMESSI AL VOTO		NON FAVOREVOLI
				FAVOREVOLI	NON FAVOREVOLI	
1) BANCO DI SICILIA S.p.a. (UNICREDIT S.p.a.)	Mutuo ipotecario	€ 55.629,43				
2) PITAGORA S.p.a.	Finanziamento con cessione del quinto	€ 16.074,00	16.074,00	18,64	18,64	
3) SANTANDER (BANCA IFIS S.p.a.)	Finanziamento	€ 34.977,00	34.977,00	40,57	40,57	
4) FUTURO S.p.a.	Finanziamento con cessione del quinto	€ 12.460,52	12.460,52	14,45		14,45
5) CONSEL (BANCA IFIS S.p.a.)	Finanziamento	€ 2.276,82	2.276,82	2,64	2,64	
6) COMUNE DI CATANIA	Prestito personale	€ 1.562,00	1.562,00	1,81	1,81	
7) RISCOSSIONE SICILIA S.p.a.	Tassa auto	€ 976,70	976,70	1,13	1,13	
8) AGENZIA DELLE ENTRATE	Tassa auto liquidazione 730	€ 11.719,36	11.719,36	13,59		13,59
9) CONDOMINIO VIA CILEA	Oneri condominiali	€ 6.162,30	6.162,30	7,14	7,14	
TOTALE		€ 141.838,13	86.208,70	100	71,96	28,04

rilevato che la Futuro s.p.a. ha sollevato una serie di contestazioni attinenti a vari profili fra cui la meritevolezza, la falcidia applicata (sul presupposto della natura privilegiata del credito) e la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevato che secondo l'articolo 12 della L. 3/2012 *“Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda”*, per cui le contestazioni relative alla meritevolezza formulate dalla Futuro s.p.a. non sono ammissibili in questa sede. Solo per completezza si osserva che è pacifico che il consumatore possa accedere a tutte le procedure di cui alla L. 3/2012 e che nessun tipo di valutazione debba essere effettuata dal Giudice con riferimento alla cd. “meritevolezza” in tema di accordo, laddove l'esame del Giudice è limitato all'esistenza dei presupposti di ammissibilità e alla verifica dell'assenza di atti in frode;

rilevato, quanto, alla falcidia, che l'orientamento del Tribunale di Catania cui fa riferimento nella comparsa la creditrice è stato già da tempo superato nel senso di ammettere la falcidiabilità del credito assistito da cessione. A ciò si aggiunga che l'orientamento ormai prevalente nei tribunali di merito è nel senso della falcidiabilità sul presupposto che la cessione riguardi crediti futuri non sottratti al patrimonio del debitore fino a che non vengano ad esistenza. In sostanza, il trasferimento del credito futuro a favore del cessionario opera solo al momento in cui verrà ad esistenza il credito stesso (pro solvendo) e ciò non può che comportare che il debitore lo conserva nel suo patrimonio sino a che esso viene a scadenza, potendolo dunque destinare ad una procedura concorsuale dal carattere universale volta alla soddisfazione dei crediti con criteri di concorsualità e par condicio. Inoltre, come



rilevato da questo stesso Tribunale, l'accordo è definito dall'art. 6 l. 3/12, come una procedura "concorsuale" e pertanto, in mancanza di cause di prelazione, il creditore, cessionario del quinto, deve essere qualificato come chirografario, per assicurare il soddisfacimento, anche parziale, di tutti i creditori; un diverso orientamento, consentendo la falcidia del creditore ipotecario, pur nei limiti della cd. "alternativa liquidatoria" di cui all'art. 7 e impedendo analogo trattamento al creditore cessionario del quinto, produrrebbe, infatti, come conseguenza, un'indebita inversione dei principi che regolano la graduazione dei crediti con il soddisfacimento integrale di un creditore chirografario e quello parziale del creditore ipotecario;

rilevato, quanto alla contestazione in ordine al TFR, che il detto credito non è ancora entrato a far parte del patrimonio del debitore, per cui lo stesso non può essere considerato ai fini dell'alternativa liquidatoria;

rilevato che vanno, pertanto, rigettate le contestazioni mosse da Futuro s.p.a.;

rilevato che la proposta di accordo e le modalità di pagamento possono così sintetizzarsi:

CREDITORI	DA PAGARE	RATE	DALLA 1° ALLA 10°	DALLA 11° ALLA 34°	DALLA 35° ALLA 46°	DALLA 47° ALLA 58°	DALLA 59° ALLA 130°	DALLA 131° ALLA 142°
COMPENSO Avv. Giulio Di Natale	€ 5.845,95	10	€ 585,59					
BANCO DI SICILIA (UNICREDIT Spa)	€ 55.768,50	132		€ 422,48	€ 422,48	€ 422,48	€ 422,48	€ 422,48
PITAGORA	€ 3.505,54	132		€ 26,55	€ 26,55	€ 26,55	€ 26,55	€ 26,55
RISCOSSIONE SICILIA SPA	€ 976,70	36		€ 27,13	€ 27,13			
AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 4.125,53	120		€ 68,53	€ 68,53	€ 68,53	€ 68,53	
COMUNE DI CATANIA	€ 918,59	24		€ 38,27				
CONDOMINIO VIA CILEA, CATANIA	€ 1.235,54	48		€ 25,74	€ 25,74	€ 25,74		
BANCA SANTANDER	€ 5.333,30	132		€ 28,72	€ 28,72	€ 28,72	€ 28,72	€ 28,72
FUTURO	€ 2.772,75	132		€ 17,95	€ 17,95	€ 17,95	€ 17,95	€ 17,95
TOTALE	€ 80.601,77	132	€ 585,59	€ 655,37	€ 617,10	€ 589,97	€ 564,23	€ 495,70



rilevato che la rata prevista nella proposta di accordo è compatibile con le somme necessarie al sostentamento della famiglia e che la stessa sarà versata mensilmente dai ricorrenti su libretto o conto corrente intestato alla procedura, alla cui apertura l'esperto è sin da ora autorizzato;

rilevato che l'esperto provvederà semestralmente al riparto delle somme fra i creditori;

rilevato che il compenso dell'esperto, la cui liquidazione è stata richiesta in seno al verbale dell'udienza odierna, sarà disposto con separato decreto;

ritenuto che, ricorrendo le condizioni di legge, l'accordo può essere omologato;

ritenuto che l'esperto dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 l. 3/2012;

P. Q. M.

Il Giudice

OMOLOGA

l'accordo predisposto da Imperiale Emanuele, nato a Catania il 01.10.1964, cod. fiscale MPRMNL64R01C351B e Bonaccorsi Rosetta, nata a Catania il 07.09.1968, cod. fiscale: BNCRTT68P47C351Z ;

dispone che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nell'accordo;

dispone che del presente decreto sia data pubblicità sul sito procedure.it con spese a carico dei ricorrenti;

sospende le procedure esecutive promosse in danno di IMPERIALE EMANUELE E BONACCORSI ROSETTA per l'intera durata dell'accordo.

Si comunichi.

Catania, 18/6/2019

Il Giudice
Laura Messina

